



**CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE**

Via L. Guidi, 30  
61121 Pesaro (PU)  
C.F. 92049990416 - P.IVA 02532390412

Progettista

BONIFICA MARCHE SERVICE S.R.L.  
Via L. Guidi, 30  
61121 Pesaro (PU)  
C.F. E P.IVA 82002910410

R.U.P.

Dott. Michele Tromboni


**DIALOGO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI UTILI  
ALL'INCREMENTO DELLA CAPACITA' D'INVASO DEL LAGO DI  
MERCATALE IN COMUNE DI SASSOCORVARO (PU)**

ELABORATO

**C**

Oggetto dell'elaborato:

**INQUADRAMENTO NORMATIVO PER LA  
GESTIONE DEI SEDIMENTI**



**I TECNICI:**

Ing. Elena Cantalamessa  
Ing. Greta Baldassarini  
Arch. Tec. Anna Gardenes Gomez  
Geol. Alessandro Calzoni

VISTO

PROTOCOLLO

**CONSORZIO DI BONIFICA  
DELLE MARCHE**

**INQUADRAMENTO NORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SEDIMENTI PROVENIENTI  
DALL'INVASO DI MERCATALE**

**OGGETTO: DIALOGO COMPETITIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI UTILI  
ALL’INCREMENTO DELLA CAPACITÀ D’INVASO DEL LAGO DI MERCATALE IN  
COMUNE DI SASSOCORVARO (PU)**

## **INDICE**

- 1. PREMESSA.**
- 2. NORMATIVA GENERALE IN MATERIA DI SOTTOPRODOTTI.**
- 3. RIFIUTI, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998.**
- 4. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 GIUGNO 2017, N° 120.**
- 5. ARTICOLO 185 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152.**

## PREMESSA

La gestione dei sedimenti, limi o fanghi derivanti dalle operazioni di pulizia dei bacini idrici, può intercettare differenti percorsi amministrativi e/ gestionali in relazione al destino che l'ente detentore o produttore intenderà riservare loro, per questo motivo, la scelta che sarà intrapresa non potrà non tenere in conto le implicazioni che assumerà nel suo prosieguo. Ad ogni modo è possibile ipotizzare almeno due macro - soluzioni alla problematica in esame, la prima volta alla gestione dei suddetti sedimenti al di fuori del regime normativo in materia di rifiuti, applicando cioè le prescrizioni che il legislatore nazionale avrebbe teorizzato per i cosiddetti sottoprodotti. La seconda macro – soluzione consisterebbe nella gestione dei suddetti sedimenti alla stregua di rifiuti.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recentemente integrato dall'omologo strumento legislativo n° 205 del 3 dicembre 2010) regola infatti, alla Parte Quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati mentre l'articolo 183 (definizioni) alla lettera a) del punto 1, si incarica di enunciare la fondamentale definizione di "rifiuto" intendendo per tale, *"qualsiasi sostanza od oggetto di cui detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi"*. La legge in argomento contempla, inoltre, (articolo 185) la casistica delle "esclusioni dall'ambito di applicazione" prevedendo per alcune tipologie di materiali o sostanze un regime di specialità. I sedimenti dell'invaso potrebbero non appartenere, infatti in alcun modo alla categoria giuridica dei rifiuti se non si manifestasse, da parte del gestore o detentore, alcuna tendenza *soggettiva od oggettiva al disfarsene*, dove tale locuzione contempla le fasi di un successivo smaltimento o recupero. Nella fattispecie, il legislatore, allo scopo di agevolare l'effettuazione di interventi giudicati emergenziali sotto il profilo territoriale e che non siano in ogni caso contrastanti con gli associati principi di cautela ambientale, ha provveduto (vedi punti 2 e 4 del medesimo articolo), all'espressa esclusione dal regime normativo dei rifiuti: d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 4) *il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184 bis e 184 ter.*

## NORMATIVA GENERALE IN MATERIA DI SOTTOPRODOTTI

(ARTICOLO 184 – BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 152/2006 E DECRETO MINISTERIALE 13 OTTOBRE 2016 N° 264)

L'articolo 184 – bis (Sottoprodotto) del Decreto 152/2006 esclude l'applicazione della normativa sui rifiuti alle condizioni per le quali una sostanza od oggetto possiede i seguenti requisiti:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza o d oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un **successivo processo di produzione o di utilizzazione**, da parte del produttore **o di terzi**;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardante i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente **e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana**.

Ad epilogo della predetta elencazione riportante i requisiti richiesti affinché la sostanza o l'oggetto non sia classificabile od individuabile come rifiuto, interviene il comma 2 dell'articolo 184 – bis medesimo, il quale così recita: "Sulla base delle condizioni previste al comma 1, **possono** essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze od oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. *All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria*".

Il riconoscimento formale e sostanziale del concetto di sottoprodotto è stato recentemente legittimato da una significativa e già fiorente giurisprudenza, la quale trova efficace espressione nella seguente antologia di massime, all'uopo evidenziate:

- *"Ciò che non nuoce all'ambiente e può essere inequivocabilmente ed immediatamente utilizzato in un processo produttivo si sottrae alla disciplina dei rifiuti che non avrebbe ragion d'essere; la medesima disciplina trova invece applicazione piena in tutti i casi di materiale di risulta che possa essere utilizzabile, ma solo previa trasformazione. Alla luce della giurisprudenza comunitaria, dunque, anche per la normativa nazionale deve accedersi, quanto all'ipotesi dei residui di produzione, a un'interpretazione della fattispecie derogatoria del secondo comma dell'articolo 14 del D.L. 138/2002, orientata dall'esigenza di conformità alla normativa comunitaria".* **Cass. Pen., sez. III, aprile 2010, n. 13493, Furia.,**

- *"In tema di rifiuti, occorre distinguere tra residuo di produzione, che è un rifiuto, pur suscettibile di eventuale riutilizzazione previa trasformazione, e sottoprodotto, il quale è ravvisabile quando il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma certo, senza previa trasformazione, e avvenga nel corso del processo di produzione; troverà, invece, applicazione la normativa sui rifiuti proprio in ragione del principio di precauzione e prevenzione, in tutti i casi di materiale di risulta che possa essere sì utilizzabile, ma solo eventualmente, ovvero previa trasformazione".* **Cass. Pen., sez. III, 9 giugno 2010, n. 22010, Forlì.**

- *"la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 183, co. 1, lettera p), Decreto Legislativo 152/2006, per la riqualificazione di un sottoprodotto deve essere contestuale per cui, in mancanza anche di una sola di esse, il residuo deve considerarsi un rifiuto".* **Cass. III Pen. 10711 del 11 marzo 2009.**

Da una prospettiva squisitamente legislativa, l'attuale normativa attribuisce al soggetto istante, la piena responsabilità di dimostrare operativamente, avanti a tutti gli organismi di controllo, l'appartenenza del ciclo gestionale delle sostanze denominati *limi da pulizia di bacini idrici* ad un processo di produzione o di utilizzazione preventivamente concepito in sede progettuale ed efficacemente dotato di tutti i requisiti igienici, ambientali e tecnologici, che siano altamente rispettosi nei confronti della matrice ambiente interessata. Un attento e propedeutico esame delle condizioni articolatamente esposte nello stesso articolo 184 – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 permetterà di verificare l'esistenza dei conseguenti requisiti atti a realizzare le operazioni che si intenderanno effettuare e ciò al fine di concretizzare una precisa scelta imprenditoriale. Con riferimento alle predette condizioni enunciate nel già menzionato articolo di legge, riteniamo possa essere utile fornire le seguenti ulteriori indicazioni di ordine principalmente teorico - applicativo:

a) *sostanza od oggetto originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.* Il processo di produzione complessivo può essere identificato nel più generale comparto delle opere afferenti la pulizia degli invasi dove il materiale generato dalla rimozione dei sedimenti può costituire parte integrante dell'opera, pur non rappresentandone, appunto, lo scopo primario;

b) *la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un **successivo processo di produzione o di utilizzazione**, da parte del produttore o di terzi.* L'utilizzazione del materiale potrà trovare accoglimento in un

processo successivo e, non solamente, da parte del produttore iniziale, bensì da un soggetto terzo in grado di soddisfare i requisiti richiesti dalla legge;

c) *la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale**. L'ente interessato dovrà essere in grado di **dimostrare analiticamente, mediante opportune verifiche di laboratorio**, la bontà ambientale del sottoprodotto, riconoscibile quest'ultima nell'assenza di elementi estranei tali da ingenerare una indesiderata eterogeneità complessiva.*

*Sulla base del principio dell'analogia juris, meglio sarebbe, se si effettuasse una ricognizione allargata all'intero contesto nazionale e/o internazionale, al fine di rintracciare modalità simili di utilizzazione dei sedimenti derivanti dalle operazioni di rimozione dai bacini onde dimostrare con ancora maggior grado di compiutezza l'innocuità di tali interventi e, contestualmente, la loro utilità di carattere ambientale;*

d) *l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente **e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana**. La scrupolosità applicabile nella presente fattispecie dovrà garantire ampie risposte e proprio in tal senso non potrà prescindere da un attento studio delle caratteristiche precipuamente chimico - biologiche della massa fangoso – limosa.*

E' sostanzialmente il produttore o gestore del sottoprodotto che dovrà permanentemente dimostrare di gestire un **non rifiuto**, mentre, contrariamente a ciò si darebbe spazio alla definizione di rifiuto di cui all'articolo 183 (Definizioni), lettera a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: "*qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*", ove, con il concetto di "disfarsi", si ravviserebbe l'applicazione di una classica operazione di recupero o smaltimento (allegati B e C alla parte quarta del citato decreto) A questo proposito, è forse consigliabile attingere di nuovo alla precedente sentenza della **Cass. Pen., sez. III, 9 giugno 2010, n. 22010, Forlì.**, secondo la quale il "*sottoprodotto....è ravvisabile quando il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma certo*" e questo per sottolineare quanto sia rilevante mettere in luce il carattere precostituito e non improvvisato di siffatte operazioni di riutilizzazione, essendo tenuto, il soggetto privato o pubblico, a dimostrare la certezza della riutilizzazione e l'impegno in questa profuso, al cospetto degli organi di controllo.

E' inoltre necessario rammentare che le condizioni descritte nell'articolo 184 – bis debbono essere osservate contestualmente, nessuna esclusa, non vigendo principi preferenziali tali da comportare una sottovalutazione di una prescrizione rispetto ad un'altra. Vedasi al tal proposito la seguente sentenza già riportata a pagina 2 della presente nota:.... "*la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 183, co. 1, lettera p), Decreto Legislativo 152/2006, per la riqualificazione di un sottoprodotto deve essere contestuale per cui, in mancanza anche di una sola di esse, il residuo deve considerarsi un rifiuto*". **Cass. III Pen. 10711 del 11 marzo 2009.**

La normativa generale in materia di sottoprodotti appare oggi integrata dal Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n° 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti) il quale costituisce un mero strumento normativo "ausiliario", concepito al fine di agevolare i regolari processi di riutilizzazione dei sottoprodotti all'insegna di concetti quali la certezza dell'utilizzo e l'utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale. Questi concetti, che risultano ripresi ed ampliati all'interno del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n° 120, attengono alla dimostrazione che la piena ed integrale riutilizzazione dei sottoprodotti deve essere dimostrata dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso, avendo cura d'inserire la *certezza dell'utilizzo* nell'ambito di precise e trasparenti modalità organizzative del ciclo di produzione, e di applicare correttamente il concetto di *normale pratica industriale* intesa come l'insieme di attività plurime che "*costituiscono parte integrante del*

*ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto, idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente" (articolo 6).*

La giacenza di un siffatto progetto, redatto secondo i migliori e più avanzati canoni tecnologici ed ambientali e che possa risultare assimilabile ad un autentico e minuzioso protocollo operativo, agevolmente verificabile in sede di riscontro e controllo da parte degli organi all'uopo preposti, costituisce la sufficiente e necessaria condizione per poter operare in conformità alle disposizioni di legge e **considerare, di conseguenza, i sedimenti asportati degli invasi sottoprodotti e non rifiuti**. **Si ribadisce comunque che al cospetto di una norma specifica la quale, come in questo caso, regola il settore dei sedimenti rimossi dagli invasi, rappresentata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n° 120, è a quest'ultima legge che occorre riferirsi in quanto i suddetti sedimenti, limi o fanghi, se non vengono gestiti come rifiuti, assumono a tutti gli effetti lo status di sottoprodotti speciali normati da apposito regolamento (vedi capitolo 5 della presente nota)**. L'applicazione del Decreto n° 120/2017 presupponendo quindi la sopravvenienza di questa norma speciale rispetto alle disposizioni più generali riguardanti i sottoprodotti tout court (articolo 184 – bis e Decreto Ministeriale n° 264/2016) ascrive la nozione stessa di "NORMALE PRATICA INDUSTRIALE" alle disposizioni settoriali concepite in seno al D.P.R. n° 120/2017 (articolo 2, lettera o) ed al suo allegato 3 ed è proprio partendo dalla corretta applicazione della definizione di "terra e roccia da scavo", efficacemente saldata al concetto di "normale pratica industriale", che si può meglio collocare la gestione dei sedimenti asportati dall'invaso nel contesto regolamentativo offerto dal D.P.R. n° 120/2017.

### 3

#### **RIFIUTI, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 5 FEBBRAIO 1998**

La gestione dei sedimenti asportati dall'invaso, intesi sempre come rifiuti, ma inseribili nell'alveo normativo delle procedure semplificate di recupero previste dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, costituisce una ulteriore soluzione compatibile con la tutela delle matrici ambientali di riferimento purché sia essa rispettosa delle insindacabili pretese scientifico – gestionali contenute nell'allegato di riferimento. In questo specifico settore, i rifiuti provenienti da "attività di dragaggio di fondali di laghi, dei canali navigabili o irrigui e corsi d'acqua (acque interne), pulizia di bacini" dovrebbero garantire determinate caratteristiche legate alla concentrazione di particolari elementi o sostanze così come la successiva utilizzazione nell'ambito di ben precise attività di recupero risulterebbe sottoposta alla verifica analitica dei test di cessione. Solamente quando queste condizioni risultino soddisfatte, potrà essere possibile utilizzare i sedimenti asportati per la formazione, ad esempio, di rilevati e sottofondi stradali, o la esecuzione di terrapieni ed arginature in grado di recuperare in maniera adeguata la morfologia dei paesaggi interessati. Il Decreto Ministeriale del 1998, presuppone, a determinate condizioni, alcune ben precise attività di recupero dei rifiuti (quando questi siano individuati e classificati come non pericolosi), purché in osservanza di precise norme tecniche che, inserite all'interno di appositi allegati, individuano i tipi di rifiuti non pericolosi, le attività ed i metodi di recupero degli stessi, nonché le condizioni specifiche in base alle quali l'attività può risultare sottoposta alle procedure semplificate. Nella fattispecie, per i sedimenti soggetti alla presente trattazione, si configurano le seguenti metodologie del recupero (Allegato I, Suballegato 1):

#### **12.2 TIPOLOGIA: FANGHI DI DRAGAGGIO (170502).**

12.2.1. PROVENIENZA: ATTIVITA' DI DRAGAGGIO DI FONDALI DI LAGHI, DEI CANALI, NAVIGABILI O IRRIGUI E CORSI D'ACQUA (ACQUE INTERNE), **PULIZIA DI BACINI IDRICI**.

12.2.2. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO: MATERIALE COMPOSTO DA LIMI, ARGILLE, SABBIE E GHIAIE CON CONTENUTO IN ACQUA < 80 %, IDROCARBURI TOTALI < 30 mg/Kg SS, PCB < 0,01 mg/Kg SS, IPA < 1 mg/Kg SS, PESTICIDI, ORGANOCLORURATI < 0,01 mg/Kg SS, COLIFORMI FECALI < 20 MPN in 100 ml; SALMONELLE ASSENTI IN 5000 ml.

12.2.3. ATTIVITA' DI RECUPERO: A) FORMAZIONE DI RILEVATI E SOTTOFONDI STRADALI PREVIO ESSICCAMENTO ED EVENTUALE IGIENIZZAZIONE (IL RECUPERO E' SUBORDINATO ALL'ESECUZIONE DEL TEST DI CESSIONE SUL RIFIUTO TAL QUALE SECONDO IL METODO IN ALLEGATO 3 AL PRESENTE DECRETO; (R5). ESECUZIONE DI TERRAPIENI ED ARGINATURE, AD ESCLUSIONE DELLE OPERE A CONTATTO DIRETTO O INDIRETTO CON L'AMBIENTE MARINO, PREVIO ESSICCAMENTO ED EVENTUALE IGIENIZZAZIONE (IL RECUPERO E' SUBORDINATO ALL'ESECUZIONE DEL TEST DI CESSIONE SUL RIFIUTO TAL QUALE SECONDO IL METODO IN ALLEGATO 3 AL PRESENTE DECRETO; (R5).

#### 4

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 GIUGNO 2017, N° 120

A sua volta la disamina del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n° 120, relativamente alla possibile utilizzazione dei sedimenti asportati dall'invaso nel più ampio contesto delle terre e rocce da scavo, mette in luce quanto segue: "a) le opere realizzate nell'ambito della summenzionata normativa debbono costituire il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Questo non significa altro che le opere in questione debbono rientrare nel contesto della normativa in materia di lavori pubblici".

Tra le opere contemplate dalla legge, vi sono riportate all'articolo 1, le *"opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc., ed inoltre. "materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali, lacustri e marini", potendosi escludere, per quest'ultimo caso, la mera appartenenza alla tipologia dei fanghi. Con precipuo riferimento al materiale contemplato nel progetto di INCREMENTO DELLA CAPACITA' UTILE DELL'INVASO DI MERCATALE IN COMUNE DI SASSOCORVARO (PU) "*credo si debba avere della definizione di "terre e rocce da scavo" di cui all'articolo 2, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n° 120, un concetto *ampio ed evolutivo* in grado cioè di comprendere anche i *sedimenti asportati* in quanto il cosiddetto "suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali, scavi in genere (sbacamento, fondazioni, trincee)" di cui al richiamato articolo 2 del D.P.R. n° 120/2017, si coniuga con la definizione di "opera", relativa al medesimo articolo, lettera a), definita come: *"il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica"*. Ciò sembra trovare forza dalla costituzione stessa del materiale che giace all'interno dell'invaso, il quale è rappresentato "dall'interrimento" ovvero il "progressivo accumulo di sedimenti provenienti dall'erosione del terreno all'interno del bacino imbrifero". Ovviamente, in applicazione del richiamato decreto in materia di terre e rocce da scavo si dovrà procedere, in primis, all'applicazione dell'articolo 4 (Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti) secondo il quale le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti debbono soddisfare, in primis, i seguenti requisiti:

*a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;*

*b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si realizza:*



- 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
- 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b). 3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo. 5 La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del presente regolamento.

## 5

### ARTICOLO 185 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152

Per quanto riguarda quindi la possibile applicazione dell'articolo 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, comma 3, secondo cui: *"Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni"*, si ritiene che esso sia potenzialmente applicabile ai sedimenti provenienti dall'invaso di Mercatale solamente se tali residui risultano sottoposti ad uno spostamento interno alle acque superficiali ovvero nell'ambito delle pertinenze idrauliche, ben sapendo che con la denominazione "pertinenza" si identifica uno spazio solidalmente ed organicamente interconnesso all'area di provenienza ( *pertinenza* (ant. *pertenenza*) s. f. [der. di *pertinente*]. – 1. a. L'esser *pertinente*: non c'è p. fra la domanda e la risposta; il quesito ha scarsa p. col tema del dibattito; in partic., nell'uso buocr., essere di p. di, essere di competenza, di spettanza: la materia è di p. del prefetto;(....) beni di pubblica p., di proprietà comune, dello stato; enfatico o scherz.: questi libri sono di mia p., e guai a chi li tocca. 2. Con valore concr., ciò che *pertiene*, *spetta*, è connesso con altra cosa. In partic., nell'uso giur., la cosa mobile o immobile destinata in modo durevole a servizio o ornamento di un'altra cosa, che normalmente è immobile, per destinazione effettuata dal proprietario della cosa principale e da chi ha su essa un diritto reale (se non è espressamente disposto il contrario, il regime giuridico delle pertinenze segue quello del bene principale cui afferiscono): vendere uno stabile, acquistare un fondo rustico, con tutte le sue pertinenze. Dizionario Treccani della Lingua Italiana). Ben oltre questa interpretazione, che assume un carattere principalmente letterale, occorre comunque privilegiare, soprattutto nel caso di che trattasi, una visione per

così dire *sostanzialistica* della norma, la quale s'identifica nella cosiddetta *ratio legis* o *finalità* che sorregge l'operato del legislatore e che, con preciso riferimento al richiamato articolo 185, motiva l'utilizzazione dei sedimenti in ragione di una più ampia necessità idraulica e/o ambientale la quale impone inevitabilmente i criteri e le dimensioni di ordine quali – quantitativo alla massa di sedimenti utilizzabile. E' questa la ragione per la quale non può che essere sconsigliabile l'applicazione dell'articolo 185 ai materiali provenienti dall'invaso di Mercatale, in quanto la loro rimozione sarebbe principalmente tesa alla eliminazione dei sedimenti accumulati provenienti dall'erosione del terreno posto all'interno del bacino imbrifero, e non volta ad una più ottimale gestione delle acque in vista di inondazioni o siccità ovvero ripristino dei suoli, tanto più che la considerevole massa accumulata, circa 800.000 mc. non rappresenta il dato quantitativo derivante dalle suddette necessità, bensì il fattore primario che si imporrebbe sugli spazi di accoglimento.

Per concludere, il progetto di incremento della capacità utile dell'invaso di Mercatale, dovrà essere caratterizzato da una attentissima previsione delle fasi gestionali che si renderanno all'uopo necessarie, proprio in relazione alla insufficiente clarità della normativa rispetto la gestione dei sedimenti asportati dagli invasi, e alla pressoché certa sperimentabilità.